

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 21/03/2002

INDICE

- Art.1 – Disposizioni generali
- Art.2 – Soggetti riconosciuti
- Art.3 – Concessione in uso degli impianti
- Art.4 – Domande di concessione
- Art.5 – Criteri per la concessione
- Art.6 – Disponibilità degli impianti
- Art.7 – Obblighi per i concessionari
- Art.8 – Responsabilità nell'uso degli impianti
- Art.9 – Verifiche periodiche agli impianti
- Art.10 – Divieti e deroghe
- Art.11 – Norme transitorie

Art.1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Essi sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico.
3. Gli impianti sono concessi in uso nel rispetto dei requisiti richiesti dal presente regolamento a tutti i soggetti di cui al successivo art.2 che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
4. L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza e di adottare i provvedimenti necessari per la loro attuazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli orientamenti definiti dagli organi del Comune.

Art.2 – Soggetti riconosciuti

1. Hanno titolo per richiedere la concessione in uso degli impianti sportivi i seguenti soggetti:
 - a) società regolarmente costituite e affiliate alle Federazioni Sportive, per la pratica delle discipline alle quali è destinato l'impianto, che militino in campionati ufficiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni;
 - b) enti di promozione dello sport riconosciuti dal CONI;
 - c) cooperative di lavoro, associazioni e gruppi di lavoro che svolgano attività sportive, formative, ricreative, anche occasionali, senza fine di lucro;
 - d) soggetti individuali.

Art.3 – Concessione in uso degli impianti

1. La concessione in uso degli impianti sportivi comunali è consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Tutti gli impianti sportivi comunali saranno concessi in uso dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire, almeno in buona parte, le spese vive di manutenzione. Le tariffe sono stabilite dall'organo comunale competente e possono essere riviste annualmente, adeguandole alle mutate esigenze.
3. L'accesso agli impianti sarà consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d'uso.
4. Per l'utilizzo periodico stagionale le modalità di pagamento dovranno essere concordate con l'Ufficio comunale competente.
5. L'uso saltuario sarà concesso dietro presentazione di ricevuta dell'avvenuto pagamento al personale incaricato.

Art.4 – Domande di concessione

1. Le domande per l'uso continuativo degli impianti vanno presentate agli Uffici Comunali competenti entro il 30 giugno di ogni anno, su apposito modello corredato dai seguenti documenti:
 - a) copia Statuto societario;
 - b) copia iscrizione a campionati nazionali o regionali;
 - c) copia bilancio consuntivo dell'anno precedente.

2. Le domande per l'uso continuativo degli impianti devono pervenire agli Uffici comunali con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo e devono specificare giorno, ore e impianto prescelto.
3. Il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà sottoscrivere un'apposita scheda organizzativa, che definisce in dettaglio i termini della concessione.

Art.5 – Criteri per la concessione

1. Entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande per l'uso continuativo degli impianti, l'ufficio competente provvede a redigere apposito elenco dei richiedenti.
2. La concessione in uso continuativo, fermo restando il principio della equa e pluarale utilizzazione degli impianti, verrà assegnata dal competente organo comunale in considerazione dei seguenti criteri:
 - a) titolo sportivo;
 - b) numero degli iscritti;
 - c) regolarità dei pagamenti negli utilizzi precedenti;
 - d) accertata ottemperanza del regolamento negli utilizzi precedenti;
 - e) omogeneità fra le caratteristiche dell'impianto e l'attività del soggetto richiedente;
 - f) consistenza dell'impegno nel settore della promozione sportiva e in particolare dell'attività giovanile;
 - g) anno di costituzione del soggetto richiedente.
3. L'utilizzo saltuario sarà concesso in considerazione dei seguenti criteri:
 - a) data di presentazione della domanda;
 - b) regolarità di eventuali pagamenti precedenti;
 - c) numero di persone utenti dell'attività (dal maggiore al minore).

Art.6 – Disponibilità degli impianti

1. Per garantire una maggiore fruizione degli impianti i soggetti concessionari in uso continuativo possono disporre degli stessi per 5 (cinque) giorni feriali settimanali e per quattro ore giornaliere continuative e 2 giorni festivi al mese. I restanti giorni vengono concessi ad altri soggetti, in uso saltuario, per le proprie attività o per finalità proprie dell'Amministrazione Comunale.
2. L'impianto denominato Palestra Coperta "Fefè De Giorgi" rimane in uso esclusivo della Scuola Media "Carducci" durante tutto l'anno scolastico nel normale orario dell'attività didattica antimeridiana; qualora la Scuola avesse interesse all'utilizzo dell'impianto anche in orario pomeridiano, la sua richiesta andrà ad aggiungersi a quella degli altri soggetti ed esaminata con le modalità dell'art.5.
3. L'utilizzazione degli impianti da parte delle Scuole è gratuito.
4. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle Scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità al presente regolamento.

Art.7 – Obblighi per i concessionari

1. I soggetti che ottengono in uso gli impianti devono:
 - a) accendere apposita polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso (solo per i soggetti che ottengono l'uso continuativo degli impianti).
 - b) munirsi delle necessarie autorizzazioni nel caso di manifestazioni pubbliche.
2. Le società, inoltre, devono:
 - c) garantire l'assistenza sanitaria con la presenza di un medico;
 - d) garantire la presenza di istruttori titolati;
 - e) garantire la presenza di un responsabile della Società.

Art.8 – Responsabilità nell'uso degli impianti

1. Le società, le associazioni e i gruppi sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di promozione sportiva, i singoli cittadini si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso.
2. I soggetti che in uso gli impianti si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. Essi devono, inoltre:
 - a) osservare e fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
 - b) segnalare senza indugio ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la

struttura.

c) rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso.

3. All'atto della concessione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.

Art.9 – Verifiche periodiche agli impianti

1. Lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti di cui al presente regolamento sarà valutato periodicamente dagli organi del Comune.

2. Nel caso di accertate irregolarità il concessionario d'uso deve immediatamente uniformarsi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, restando comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti.

Art.10 – Divieti e deroghe

1. Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi appositamente indicati dai competenti uffici comunali. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

2. Per documentate esigenze l'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può derogare alle norme del presente Regolamento.

Art.11 – Norme transitorie

Per l'anno in corso le domande di cui all'art.4 devono pervenire all'ufficio Affari Generali del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.